



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

**VISTA** la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*»;

**VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*»;

**VISTO** il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante «*Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39*»;

**VISTO** il D.P.C.M. 22 novembre 2010, recante «*Disciplina dell'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.C.M. 1 ottobre 2012 recante «*Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*», registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

**VISTO** l'art. 16 del citato D.P.C.M. 1 ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è «*la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e dell'equità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione*»;

**VISTO** il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019 di modifica del D.P.C.M. del 1 ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n. 540;

**VISTO** il D.P.C.M. 8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n. 880 che tra l'altro attribuisce compiti e funzioni all'UNAR;

**VISTO** il D.P.R. 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è nominata Ministro senza portafoglio, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 al n. 2629;

**VISTO** il D.P.C.M. 23 ottobre 2022 di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio che attribuisce all' On. Eugenia Maria Roccella l'incarico nelle materie per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 al n. 2631;

**VISTO** il D.P.C.M. del 12 novembre 2022 di attribuzioni deleghe al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità On. Eugenia Maria Roccella registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022 al n. 2913;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

**VISTA** la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010);

**VISTA** la Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa;

**VISTI** gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali adottati dal Consiglio europeo il 24 giugno 2013, il Consiglio (11153/13);

**VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla Road Map dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, che invita "la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di unapolitica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI" e individua i temi e gli obiettivi prioritari;

**VISTE** le Conclusioni del Consiglio europeo del 16 giugno 2016 in cui si invitano "Gli Stati Membri a rafforzare e continuare a sostenere l'azione dei meccanismi istituzionali, inclusi gli enti nazionali per le pari opportunità, che sono strumenti essenziali per la non discriminazione delle persone LGBTI", nonché ad "Agire per combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento e dell'identità di genere";

**VISTA** la Strategia europea per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025 presentata dalla Commissione europea il 12 novembre 2020;

**VISTA** la Strategia nazionale LGBT+ per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2022-2025, adottata con decreto direttoriale del 6 ottobre 2022, in coerenza con la sopra citata Strategia europea;

**VISTO** l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

**VISTO** il decreto legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** in particolare l'articolo 105-quater, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126 che al comma 2 istituisce un Programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le "discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere";

**CONSIDERATO** che i centri devono garantire alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto;

**VISTO** il decreto della Ministra per le Pari opportunità e la famiglia del 17 dicembre 2020, sul quale è stato acquisito in pari data il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che in sede di prima applicazione, individua le modalità di attuazione del comma 2 del sopra citato art. 105-quater, come modificato dall'articolo



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

38-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo in particolare la pubblicazione di un Avviso a cura dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per un immediato utilizzo delle risorse stanziato per l'anno 2020;

**VISTO** l'Avviso pubblico del 10 marzo 2021 relativo alle risorse stanziato per l'anno 2020 per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, che ha avviato interventi di natura sperimentale;

**CONSIDERATO** che gli interventi finanziati mediante il sopracitato Avviso sono tuttora in corso e andranno a conclusione entro il termine del 2023;

**CONSIDERATO** che costituisce esigenza primaria attuare il Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere di cui al sopracitato articolo 105-quater, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126, sulla base di un congruo supporto di dati statistici ed esperienziali, allo stato non esaustivamente disponibile, visti gli interventi tuttora in corso;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di continuare ad assicurare il sostegno e la presa in carico delle vittime della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

**CONSIDERATO** che, è già stata avviata con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 una interlocuzione sull'attualizzazione del Programma sopracitato, nel corso della quale è emersa la necessità di acquisire ulteriori dati in ordine alla sperimentazione avviata con l'Avviso sopra richiamato;

**CONSIDERATA** altresì la urgente e indifferibile necessità, nelle more della conclusione di detta interlocuzione al fine di acquisire il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 105-quater, comma 2-ter, sopra richiamato, di assicurare la continuità dei centri già costituiti ed operativi, per non disperdere le utilità ad oggi conseguite nel fornire il sostegno alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e consentire l'effettivo impiego delle risorse di spesa destinate a tali essenziali finalità in attuazione del citato art. 105-quater, e nel limite massimo di spesa fissato per dette risorse dal comma 2-ter;

**CONSIDERATO** che il consolidamento dell'esperienza avviata dai centri già costituiti, grazie al finanziamento di essi, e la conseguente acquisizione dei menzionati dati consentirà di individuare con maggiore appropriatezza i requisiti organizzativi dei centri, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali, in attuazione di quanto prevede il citato art. 105-quater, comma 2-ter;

**RITENUTO** pertanto necessario individuare le modalità per dare immediata continuità agli interventi di prevenzione e contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e di sostegno alle vittime;

**SENTITA** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere favorevole in data 10 maggio 2023;

**CONSULTATE** le associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti vittime di discriminazione o violenza per orientamento sessuale e identità di genere;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

## **DECRETA**

### Articolo 1

*(Rinnovo delle convenzioni per la gestione dei centri già esistenti per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere)*

1. Al fine di consolidare gli interventi di natura sperimentale già avviati nel 2021 dai centri per la prevenzione e contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e all'identità di genere sui territori regionali e al fine di acquisire, sulla base di tali interventi, i dati necessari ad aggiornare il Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza per tali motivi, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, procede - nel termine di nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto - al rinnovo di dodici mesi, finalizzato alla gestione dei centri già esistenti, delle convenzioni stipulate all'esito dell'Avviso del 10 marzo 2021, mediante le risorse stanziare per l'anno 2021 destinabili a tale finalità in attuazione di quanto previsto dall'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

### Articolo 2

*(Misure di attuazione)*

1. È consentito il rinnovo del convenzionamento ai soli soggetti che abbiano già stipulato una Convenzione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per progetti allegati alle domande ammesse a finanziamento sulla base del precedente Avviso del 10 marzo 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono formulare all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali la domanda di rinnovo delle convenzioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ovvero dalla scadenza della precedente convenzione se successiva. A tal fine essi dovranno inderogabilmente presentare esaustiva documentazione da cui risulti il raggiungimento degli obiettivi fissati nella precedente convenzione, una puntuale relazione, la rendicontazione delle attività svolte nonché una dettagliata proposta di piano delle attività per ulteriori 12 mesi.
3. L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, esaminata la domanda e la documentazione allegata, procede -al termine della precedente convenzione - al rinnovo annuale della convenzione alle medesime condizioni già stabilite per un corrispettivo massimo di € 80.000,00 per i Centri contro le discriminazioni e di € 160.000,00 per i Centri contro le discriminazioni con condizioni di alloggio e di vitto.
4. Le modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tengono conto del limite massimo di spesa di 4 milioni per le risorse stanziare per l'anno 2021.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

## Articolo 3

*(Valutazione dei nuovi dati acquisiti per l'attualizzazione del Programma per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere)*

1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il supporto dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, valuterà i dati acquisiti anche in ragione della realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento per effetto del rinnovo di cui all'articolo 1 al fine di attualizzare il Programma per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 17 dicembre 2020.

Roma, 23 MAG, 2023

Eugenia Maria Roccella